

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 23-1189

**Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Riconoscimento della "guardiania" quale pratica di pascolo riconosciuta come uso e consuetudine locale ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola".**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il regolamento delegato (EU) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, integra il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio e ne modifica l'allegato X.

L'art. 4 comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, dispone altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa sul documento concernente "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013".

Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, ha deliberato l'approvazione del sopracitato documento "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013", consentendo, in tal modo, di comunicare all'Unione Europea, entro il termine stabilito del 1 agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020.

Sulla base del sopracitato documento "La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013", il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato il decreto prot. 6313 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015 ha sancito l'intesa sullo schema di un nuovo decreto avente lo scopo apportare alcune modifiche ed integrazioni al decreto di cui al paragrafo precedente.

Tali modifiche ed integrazioni sono state approvate mediante il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed

integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Il decreto di cui al paragrafo precedente stabilisce, agli articoli 2 e 3, che la Regione o la Provincia autonoma competente possa stabilire alcune disposizioni applicabili specificatamente sul proprio territorio in ordine al mantenimento delle superficie agricola adibita a pascolo.

Il 5 marzo 2015 il testo del decreto è stato esaminato nell’ambito di un’apposita riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole regionali del Piemonte. In tale occasione è emersa la necessità di individuare, come consentito dall’articolo 2 comma 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, tra le pratiche di pascolo riconosciute come uso e consuetudine locale la cosiddetta “guardiania”. Tale necessità è stata confermata con la nota del 6/3/2015 a firma congiunta delle tre organizzazioni professionali agricole.

La pratica di “guardiania”, diffusa storicamente in Piemonte, consiste nell’effettuare il pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui.

Il riconoscimento della “guardiania”, quale uso e consuetudine locale, è necessario ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo. In questo modo, infatti, l’agricoltore che svolge la predetta attività, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, potrà considerare tra gli animali individuati al pascolo anche quelli di proprietà altrui.

Tuttavia è necessario evitare che l’applicazione di questa deroga possa prestarsi ad utilizzi speculativi, non correttamente connessi al mantenimento delle superfici a pascolo ed a reali pratiche tradizionali, bensì a forme di accaparramento delle predette superfici a danno degli allevatori che storicamente ne sono gli utilizzatori. Pertanto, in considerazione delle caratteristiche che la guardiania assume in Piemonte, si ritiene di porre un limite relativo al numero massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo. Tale limite è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bestiame Adulto)

Considerato, inoltre, che occorre individuare rapidamente le superfici sulle quali sarà possibile esercitare la deroga di cui al presente provvedimento e che in Piemonte le superfici destinate esclusivamente al pascolamento sono generalmente poste ad altitudini superiori a 600 m s.l.m., la predetta deroga sarà applicabile solo alle particelle classificate a pascolo ubicate al di sopra di tale limite altimetrico.

Come previsto dall’articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, la disposizione di cui al paragrafo precedente è applicata per l’anno di domanda UNICA 2015, mentre per gli anni successivi, a seguito di ulteriori approfondimenti che il limitato tempo a disposizione non ha consentito di effettuare in questa fase, sarà possibile modificare i criteri di identificazione delle particelle.

Secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura provvederà a comunicare le predette disposizioni ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione. Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

1. di riconoscere, ai sensi dall'articolo 2 comma 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, la "guardiania", consistente nell'effettuare il pascolamento oltre che con i propri capi anche con animali di proprietà altrui, tra le pratiche di pascolo riconosciute in Piemonte come uso e consuetudine locale;
2. di stabilire che, nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, sia individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo;
3. di stabilire che la deroga conseguente al riconoscimento della "guardiania" sia applicabile solo alle particelle classificate a pascolo ubicate al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m.;
4. di stabilire che il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, provveda a comunicare le predette disposizioni, che si applicano per l'anno di domanda UNICA 2015, ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
5. di stabilire che, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)